

DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE A COPERTURA DEI COSTI DEI PREMI ASSICURATIVI PER LA RIMOZIONE E LA DISTRUZIONE DEI CAPI MORTI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- La l.r. 31/2008 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste, pesca e sviluppo rurale*” e successive modifiche, in particolare art. 20 “*Organismi di Difesa delle produzioni agricole*”;
- il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38*” e s. m.;
- Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il Mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUCE L193 1.07.2014);
- il D.M. n.24335 del 06/12/2014 di approvazione del Piano assicurativo agricolo Nazionale per l'anno 2014, che elenca le categorie di rischi assicurabili in forma agevolata e relative garanzie per il settore zootecnico;

2. FINALITA' E OBIETTIVI

Il presente provvedimento in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, ha l'obiettivo di promuovere, prioritariamente, interventi di difesa delle produzioni zootecniche per far fronte agli elevati costi dei premi assicurativi per la copertura degli oneri derivanti **dallo smaltimento delle carcasse degli animali morti** in azienda.

Il provvedimento si aggiunge al contributo Statale nel pagamento del premio assicurativo sostenuto per la garanzia “smaltimento carcasse degli animali morti in azienda”.

L'intervento si è dimostrato negli anni un valido aiuto a difesa del reddito delle aziende zootecniche tale da vedere aumentato di anno in anno il valore del capitale assicurato.

L'alleggerimento dei costi di polizza ha invogliato l'allevatore lombardo a munirsi dello strumento assicurativo.

In oltre, l'aumento del ricorso allo strumento assicurativo ha portato:

- alla diminuzione dei contributi a compensazione dei danni che altrimenti avrebbero gravato totalmente sulla spesa pubblica;
- alla diminuzione dei fenomeni di smaltimento illecito delle carcasse;
- alla conseguente riduzione dell'inquinamento ambientale.

Il perseguimento del piano assicurativo regionale, ha quale obbiettivo far crescere fra le aziende agricole una cultura assicurativa in grado di limitare i rischi dell'attività imprenditoriale attraverso la tutela del patrimonio e del reddito, ed una puntuale valutazione di costi e benefici.

Con il presente piano si prevede di erogare un contributo regionale alle imprese agricole ad integrazione delle provvidenze statali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria in materia.

3 TIPOLOGIA DEGLI AIUTI REGIONALI CONCEDIBILI

Contributo regionale a copertura assicurativa dei rischi agricoli, ad integrazione del contributo dello Stato nel rispetto dei criteri previsti nel piano assicurativo annuale di livello nazionale.

4 GARANZIE E RISCHI ASSICURABILI :

Smaltimento delle carcasse: l'assicurazione interviene nell'abbattimento dei costi di smaltimento.

5 BENEFICIARI

Le piccole e medie imprese agricole, titolari di partita IVA, ricadenti nella definizione di cui all'allegato I del reg UE n. 702/2014 concernente le piccole e medie imprese, iscritte presso la Camera di Commercio al registro delle imprese, sezione speciale imprenditori agricoli e sezione coltivatori diretti che si assicurano per tramite gli organismi di difesa, per la difesa del reddito delle proprie aziende.

6 MODALITA' APPLICATIVE.

L'intervento si applica su tutto il territorio della Regione Lombardia per la copertura di eventi riconducibili ai rischi agricoli richiamati per tipologia al punto 3) e per i quali siano state stipulate polizze agevolate con contributi dello Stato.

Possono aderire all'aiuto le imprese agricole così come definite dall'allegato I al regolamento (UE) 702/2014 che:

- sono in regola con l'anagrafe zootecnica ed hanno dichiarato il numero dei capi presenti in allevamento;
- sono in regola con tutte le norme igienico sanitarie per la salvaguardia dell'allevamento;
- si impegnano a versare la quota contributiva se associate ad un organismo di difesa, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci.

7. ENTITA' DEGLI AIUTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal piano assicurativo nazionale annuale.

L'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati, senza alcun pagamento diretto di denaro ai produttori.

Per ogni beneficiario il contributo non potrà superare il 100% dei costi effettivi del premio assicurativo erogato a copertura dei costi per lo smaltimento carcasse degli animali morti in azienda, dedotti altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili. Nel termine smaltimento sono comprese, in ottemperanza all'art. 27 par. 1 lett.c del regolamento (UE) 702/2014, le operazioni di:

- a) rimozione dei capi morti con intensità di contributo fino al 100 % dei costi sostenuti;
- b) distruzione di tali capi con intensità di contributo fino al 75 % dei costi sostenuti.

Qualora la somma dei costi complessivi ammissibili a contributo superi lo stanziamento regionale per l'anno di riferimento, il contributo verrà ricalcolato percentualmente sulla base della disponibilità finanziaria.

8. LIMITI DIVIETI E CONDIZIONI

Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. Gli aiuti non devono essere limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie assicurative, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato Membro.

Relativamente al punto 6 il regime è subordinato all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti. Inoltre, il regime d'aiuto non comporta un pagamento diretto in denaro ai produttori, ma è erogato ad operatori economici che forniscono servizi assicurativi per la copertura dei costi di rimozione e/o distruzione di capi morti dimostrando che l'importo è trasferito integralmente all'agricoltore.

L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 100% dei premi assicurativi effettivamente versati a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse. Nel termine smaltimento sono comprese, in ottemperanza all'art. 27 par. 1 lett.c del regolamento (UE) 702/2014, le operazioni di:

- a) rimozione dei capi morti con intensità di contributo fino al 100 % dei costi sostenuti;
- b) distruzione di tali capi con intensità di contributo fino al 75 % dei costi sostenuti.

L'importo pagato dalla Regione tramite gli organismi di Difesa deve essere usato solo per la compensazione dei premi assicurativi pagati dalle imprese agricole e deve risultare dalle scritture contabili.

L'allevamento deve essere in regola con le norme sulla bio-sicurezza emanate dalla competente struttura sanitaria.

Gli aiuti inoltre saranno concessi e erogati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento 702/2014 e in particolare:

- dell'art. 1 “campo di applicazione”
 - paragrafo 1 che dispone che il regolamento si applichi alle seguenti categorie di aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18 e 23 e gli articoli da 25 a 28, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;
 - paragrafo 7 che dispone che il regolamento non si applichi agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni a cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento,

una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

- dell'art. 2 “definizioni” nel quale si intende per:
- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese" le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- "capi morti" gli animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;
- dell'art.3 “condizioni per l'esenzione” che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento.
- dell'art. 6 “effetto di incentivazione” che dispone non sia richiesta l'applicazione delle disposizioni sull'effetto incentivante per gli aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c);
- dell'art. 8 “cumulo” che prevede che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi

ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento 702/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;

- dell'art. 9 "pubblicazione e informazione" che dispone che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al regolamento UE n. 702/2014 relative alla presente misura, e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura;
- dell'art. 12 "relazioni" che impone l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di stato alla Commissione Europea;
- all'art. 13 "controllo" che dispone che gli Stati membri debbano conservare registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento;
- dell'art. 27 "Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti" il quale dispone:
 - al paragrafo 1 punto c) che siano compatibili con il mercato interno gli aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi per la distruzione di tali capi o aiuti fino a un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;
 - al paragrafo 2 che gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera c) sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato. Gli aiuti per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2;
 - al paragrafo 3 che gli aiuti siano erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e che per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera c), sono versati agli operatori o agli organismi economici che: a) operano a valle delle aziende attive nel settore zootecnico; nonché b) prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.

Inoltre non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'art.2. paragrafo 14 del reg. UE n.702/2014, né alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

9. PROCEDURE

Le procedure inerenti alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché alle modalità di rendicontazione verranno definite dal Dirigente dell'Unità Organizzativa competente con proprio atto.

Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello di domanda, delle modalità tecniche attuative del presente provvedimento.

10. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il monitoraggio dell'applicazione della presente misura verrà effettuato attraverso la rilevazione dei seguenti dati tecnico-economici:

- n. di imprenditori agricoli che usufruiscono del contributo regionale;
- Importo globale dei costi ammissibili.

I dati relativi alle imprese agricole che hanno usufruito del contributo regionale dovranno essere conferiti nel sistema informatico SISCO aiuti di stato ai fini della rendicontazione all'Unione Europea di cui all'art. 12 "Relazioni" del regolamento (UE) N. 702/2014.